

Piano di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014/2020

*BANDO PUBBLICO- P.S.R. Abruzzo 2014/2020. Mis. 4 - Sottomisura Mis 4.1. "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" - Tipologia di intervento 4.1.1 "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività" - anno 2022
Bando Pubblico approvato con determinazione DPD018/398 del 28/10/2022*

NORME E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

(Allegate alla concessione del beneficio determinato con D.D. n. DPD018/473 del 24/09/2024)

Il Beneficiario ammesso alla concessione del finanziamento ha i seguenti obblighi:

1. Sviluppare le attività previste in coerenza con quanto indicato nel Piano di Sviluppo Aziendale;
2. **Dare inizio all'attuazione del BPOL** e presentare comunicazione di inizio lavori in concomitanza della presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione o acconto **entro e non oltre 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di notifica della concessione.**
3. **Concludere** l'attuazione degli investimenti **entro il 30/06/2025.**
4. Rispettare le disposizioni vigenti relative al divieto di cumulo con altri sostegni ed agevolazioni;
5. Mantenere un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento ai sensi dell'art. 66 comma 1 lett. c) (i) del Reg. (UE) 1305/2013 (es. codice progetto nelle causali di pagamento/fatture). **Il CUP (C72H24000700007) codice unico del progetto) deve essere riportato su tutti i documenti contabili e sulle quietanze dei pagamenti;** da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della concessione per le quali va adottata la seguente dicitura: *"La presente fattura è stata oggetto di aiuto pubblico ai sensi del Reg. CE 1305/2013 - sottomisura 4.1. Bando approvato con determinazione dirigenziale n. DPD018/398 del 28/10/2022 e s.m.i."*;
6. Effettuare i pagamenti, nelle modalità consentite, utilizzando, un conto corrente dedicato (L.136/2010).
7. Conservare la documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute.
8. Assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore, i Servizi Comunitari ed il valutatore, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento.
9. Rispettare le norme in materia di pubblicità previste nel Reg. 808/2014, approvate con D.D. n° DPD158/16 del 4/07/2016 "Manuale d'uso per la predisposizione di materiale informativo del PSR Abruzzo 2014/2020, visualizzabile all'interno del sito della Regione Abruzzo - Aree Tematiche PSR 2014/2020 - Comunicazioni del PSR.
10. Rendere noto al Servizio competente della Regione Abruzzo ogni eventuale variazione e/o mancata realizzazione degli investimenti autorizzati.
11. Restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte dell'Organismo Pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero

sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie.

12. Nel rispetto della tracciabilità delle operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli Investimenti e per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto approvato, effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute esclusivamente con le seguenti modalità **(non sono ammessi in nessun caso e per nessun importo pagamenti in contanti)**:
 - bonifico bancario indicando nella causale il numero, la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento (acconto o saldo);
 - ricevuta bancaria;
 - assegno circolare o bancario non trasferibile;
 - carta di credito;
 - bollettino postale.
13. Rispettare gli obblighi in materia di “periodo di inalienabilità e vincolo di destinazione d’uso” nel periodo durante il quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall’uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato. Il periodo di non alienabilità ed il vincolo di destinazione sono pari a 5 anni a decorrere dalla data di autorizzazione regionale al pagamento del saldo finale.
14. Per tutta la durata del periodo il beneficiario assume l’impegno di non variare la destinazione d’uso e non alienare i beni oggetto di aiuto, salvo la sostituzione con altro bene di almeno pari caratteristiche preventivamente autorizzata dall’amministrazione regionale.
15. Il Beneficiario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di notifica della concessione, deve presentare la domanda di pagamento dell’anticipazione del contributo fino al 50% del contributo totale concesso dietro presentazione di polizza fidejussoria. In alternativa, il Beneficiario, fermo restando il termine di 60 consecutivi decorrenti dalla data di notifica della concessione, potrà presentare una domanda di pagamento dell’acconto qualora l’importo dei lavori eseguiti giustifichi una erogazione di importo almeno pari alla predetta anticipazione.
16. Il beneficiario può conseguire acconti fino al 90% del contributo concesso purchè disponga e mantenga la garanzia della polizza fidejussoria (rif. Nota direttoriale prot. RA 0193554/24 del 10/05/2024).
17. Presentare la domanda di pagamento del saldo finale a conclusione di tutte le azioni previste nell’intervento, a pena l’applicazione di sanzioni o riduzioni dell’intero finanziamento, nei 30 giorni successivi al termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori. La data di rilascio della domanda nel portale SIAN rappresenta la data di presentazione della domanda.
18. Presentare in allegato alle domande di pagamento specificate ai punti precedenti la documentazione così come dai par. 14.3, 14.4 e 14.5 del Bando di riferimento.
19. Il mancato rispetto dei termini di presentazione delle domande di pagamento comporterà la decadenza o l’applicazione delle sanzioni e riduzioni previste dal bando e dalle specifiche disposizioni.
20. In sede di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori, mettere a disposizione tutta la documentazione sia tecnica che amministrativa necessaria all’istruttore ai fini della verifica della corretta realizzazione.
21. Tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione regionale da qualsiasi vertenza per inadempienze di terzi relative all’esecuzione dei lavori e delle opere relative agli investimenti approvati.

Il Beneficiario, inoltre, deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- Può richiedere una sola variante debitamente motivata con l'illustrazione di fondate ragioni tecniche e/o economiche o sopravvenute cause di forza maggiore di natura non soggettiva.
- L'eventuale variante può essere richiesta esclusivamente dopo la concessione dei benefici e prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori oggetto della variante stessa.
- la variante è subordinata alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato ed al mantenimento dei requisiti di ammissibilità ed è ammessa solo se il punteggio rideterminato garantisce il permanere della domanda fra quelle finanziabili.
- La variante va sottoposta, in via preventiva, entro 90 gg dal termine ultimo fissato (31 marzo 2025) per la conclusione del PSA, al Servizio Sviluppo della Competitività.
- Qualora sia accertata, in sede di verifica finale, l'esecuzione di varianti per le quali sarebbe stata necessaria una autorizzazione preventiva, non sottoposte invece tempestivamente alla Amministrazione concedente, le diverse spese cui sia stata data esecuzione non autorizzata sono considerate inammissibili e il contributo concesso è ridotto in proporzione, ovvero revocato qualora la spesa ammissibile residua scenda sotto il 70% di quella inizialmente ammessa.
- La variante deve essere corredata da un nuovo PSA, ovvero dalla documentazione individuata all'articolo 21 del bando.
- Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi, può richiedere, per ragioni oggettive comprovate da motivazioni adeguate, una (1) sola proroga dei termini per la realizzazione degli interventi e per un periodo non superiore a tre mesi, fatto salvo in ogni caso il limite temporale massimo del programma e le specifiche disposizioni direttoriali di disciplina della fase di chiusura della Programmazione 2014/2022.
- In caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto, chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda deve assumere l'impegno del cedente per la durata residua. Se il subentrante assume formalmente gli impegni, il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l'azienda non è tenuto a restituire le somme già percepite e il subentrante diviene responsabile del rispetto dell'impegno per tutta la durata residua.

Motivi di decadenza dai benefici

Costituiscono sempre motivo di decadenza dai benefici

- Mancato rispetto di impegni, obblighi e vincoli;
- Perdita sopravvenuta di requisiti da possedere per l'intera durata dell'operazione e dei requisiti da mantener per cinque anni decorrenti dal pagamento del saldo;
- Mancato raggiungimento degli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
- Mancato raggiungimento della percentuale di spesa minima del 70% rispetto a quella inizialmente ammessa;
- Decorrenza del termine fissato per l'avvio delle attività.
- Decorrenza del termine fissato per la conclusione delle attività;
- Decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione o della domanda di pagamento del primo acconto, prevista in alternativa.
- Esito sfavorevole delle procedure di rilascio della certificazione "antimafia".
- Esito negativo della procedura di rilascio del DURC.
- Accertamento, da parte della struttura competente di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportano la decadenza dal contributo.

- Mancata realizzazione dell'intervento.
- Rinuncia da parte del beneficiario.
- Rifiuto del beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso l'azienda, in ottemperanza con quanto stabilito dall'articolo 59, c. 7 del reg. (UE) 1306/2014.

Motivi di revoca dei benefici:

Costituiscono sempre motivo di revoca dei benefici

- Avveramento di una fattispecie di decadenza, ove siano stati già erogati contributi.
- Accertamento ex post di indicazioni o dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini del rilascio del contributo, anche nel caso in cui avrebbero comportato la concessione di un contributo di importo ridotto.
- Mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli stabiliti dal bando o dall'atto di concessione del contributo.
- Eventuali indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore.
- Mutamento della situazione di fatto.
- Circostanze di forza maggiore che configurano eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, tali da non poter essere da questi previste, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni assunti.

Motivi di applicazione delle riduzioni dei benefici:

- Decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento e comunque entro il termine massimo di ritardo consentito dalle specifiche disposizioni sull'applicazione delle sanzioni.
- Mancato rispetto delle norme in materia di pubblicità previste nel Reg. 808/2014, secondo gli obblighi riportati nell'allegato III, parte 1 Punto 2 e parte 2 punti 1 e 2.
- Mancato rispetto dell'obbligo di fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura.
- Mancato rispetto di impegni specifici di Misura previsti nel Bando di riferimento;
- Mancato rispetto delle disposizioni comuni contenute nelle Linee Guide per l'attuazione del PSR 2014/2020 e transizione, approvate, in ultimo, dalla determinazione direttoriale n DPD260/2023 e s.m.e i.

Disposizioni sanzionatorie

Per quanto concerne il sistema dei controlli e delle sanzioni si applicano, ai fini della determinazione delle riduzioni ed esclusioni, le disposizioni della normativa unionale, nazionale e regionale.

Le sanzioni applicabili al Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e transizione, sulla base di quanto disposto dalla L. 689/81, sono quelle previste dalla Legge 898/86 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto, qualora non si configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, si applicheranno le sanzioni amministrative di cui alla suddetta L. 898/86 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha

emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

Le disposizioni sanzionatorie non sono applicabili per i casi di forza maggiore previsti dalla pertinente normativa.

Disposizioni generali

Il mancato rispetto di obblighi, impegni e prescrizioni determina l'assoggettamento alle sanzioni, riduzioni di cui agli artt. 28 e 29 del bando, alla normativa unionale, alle linee guida attuative dell'Autorità di Gestione e alla determinazione direttoriale n. DPD354/2018 del 03/08/2018 "Recepimento del D.M. 15 del 18/01/2018, riguardanti riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo 2014-2020 e transizione, nell'ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali attualmente confluito *nell'allegato "L" delle "Linee Guide per l'attuazione del PSR 2014/2020 e transizione"*, approvate, in ultimo, dalla determinazione direttoriale n DPD260/2023 e s.m.e i.

Per quanto non previsto nel presente provvedimento di concessione, si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale ed a quanto riportato nel documento di programmazione sullo Sviluppo Rurale ed alle relative disposizioni attuative.

Prescrizioni specifiche://